



N.62	DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE	DATA
	Oggetto: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI INADEMPIENTI - NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE ONLINE	06/07/2023

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 3-bis comma 1) del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";

VISTO l'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 D.L. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020) - che impone alle imprese individuali attive e non soggette a procedure concorsuali di iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale (già 'indirizzo di posta elettronica certificata' o PEC);

PRESO ATTO che la norma richiamata fissa il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;

PRESO ATTO che le misure previste dall'art. 37 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 2 D.L. 179/2012, le imprese che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale o che, a seguito di cancellazione, non lo hanno sostituito, devono essere diffidate affinché regolarizzino l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni;

VISTO quanto disposto dall'art. 5 comma 2), sopra ricordato, nella parte in cui prevede che, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti - "...*previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni...*" - la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

CONSIDERATO che l'Ufficio, avendo rilevato indirettamente l'assenza/revoca/non esistenza del domicilio digitale, in occasione dell'istruttoria svolta su domande/denunce presentate presentate al Registro Imprese, ha provveduto ad inoltrare, alle imprese interessate dalla presente determina, apposita notifica telematica avente quale oggetto "CONTESTAZIONE DOMICILIO DIGITALE" con invito alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al fine di non incorrere nell'attribuzione d'ufficio del domicilio digitale con conseguente sanzione; (all. 1)

PRESO ATTO che per le posizioni da da 1 a 3 è stata inoltrata apposita comunicazione con raccomandata AR all'indirizzo dell'imprenditore risultante in visura e al domicilio se diverso da quello della sede e che le stesse risultano essere state ricevute, mentre per la posizione 2 la raccomandata risulta restituita per "compiuta giacenza";

PRESO ATTO che risulta scaduto il termine predetto e che pertanto è necessario procedere all'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che non hanno provveduto all'adempimento ed applicare contestualmente la sanzione amministrativa prevista per l'omesso adempimento;

PRESO ATTO che il provvedimento resterà pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio del registro delle imprese sopra riportata;

VISTO l'art. 40 DL. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120,

DETERMINA

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle imprese individuali di cui all'elenco allegato ai sensi dell'articolo 5 della legge 221/2012 - così come modificato dall'art. 37 D.L. 76/2020 (conv. con Legge n. 120/2020), secondo quanto indicato nelle premesse, provvedendo prioritariamente alla rimozione del domicilio revocato/non attivo/inesistente; (All.2)
2. di iscrivere d'ufficio nel registro delle imprese i domicili digitali assegnati alle imprese individuali di cui al punto 1), in conformità a quanto illustrato nelle premesse;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo - nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata alle cancellazioni d'ufficio;
4. che dalla data di scadenza della pubblicazione il provvedimento si ritenga comunicato alle imprese individuali destinatarie e da tale data decorra l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi ai sensi dell'art. 40, comma 7, DL. 76/2020, conv. Legge 11/9/2020, n. 120;
5. che contestualmente alle operazioni di cui ai punti 1) e 2) prenda avvio il procedimento sanzionatorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.

Approvato dal
DIRIGENTE AREA 4
dott. Giorgio Porzionato

IL CONSERVATORE
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

RI/PRA/2023/XXXXXX/800

Spett.
XXXXX
VIA XXXXX
30000 XXXXXXXX (VE)
A: nomecognome@xxxxxxxxxx
CC: domicilio.digitale@dl.camcom.it

VENEZIA, XX/XX/2023 09:21

Oggetto: CONTESTAZIONE DOMICILIO DIGITALE

Pratica M22C06O3723 - Rea XXXXXX - Protocollo RI/PRA/2022/XXXXX - C.F. XXXXXXXXXXXXX - DENOMINAZIONE - Dichiarante COGNOME E NOME.

Si informa che la posizione dell'impresa individuale in indirizzo risulta:

- PRIVA di domicilio digitale
- con domicilio digitale iscritto ma REVOCATO
- con domicilio digitale iscritto ma INESISTENTE
- con domicilio digitale iscritto ma FORMALMENTE NON CORRETTO
- con domicilio digitale iscritto ma MULTIPLO (iscritto nella posizione di altri soggetti)

Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito nella legge 17/12/2012, n. 221, si invita codesta impresa ad iscriversi nel registro delle imprese un nuovo domicilio digitale - univoco, valido e attivo, entro il termine di TRENTA giorni dal ricevimento delle presente.

La domanda deve essere predisposta secondo le modalità indicate nella scheda del SARI (supporto specialistico registro imprese):
<https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/vero?apriSchedaMadre=113817872>

In difetto di quanto sopra, il Conservatore procederà alla pubblicazione:

- all'Albo Telematico

- e nelle pagine del sito internet camerale dedicate alle cancellazioni d'ufficio dell'elenco delle imprese inadempienti, concedendo ulteriori quarantacinque giorni per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 4 del "Regolamento per l'assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese e società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese".

Decorso l'ulteriore termine, il Conservatore procederà:

- a cancellare d'ufficio il domicilio digitale presente nella posizione dell'imprenditore al registro delle imprese;
- ad assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, che sarà disponibile presso il cassetto digitale dell'imprenditore, accessibile dal sito <https://impresa.italia.it>, con la successiva iscrizione dello stesso nella posizione del registro delle imprese;
- ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'art. 2194 c.c., in misura triplicata (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro), nei confronti del titolare dell'impresa individuale.

Il responsabile del procedimento

Firma digitale dell'addetto